



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto**

Deliberazione n. 50/2024

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 OTTOBRE 2003 COME MODIFICATA, DA ULTIMO, DALLA DIRETTIVA (UE) 2023/959 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 MAGGIO 2023, IN RELAZIONE ALLA MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO I

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 *“che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio”* come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, ed in particolare l'Allegato I che a decorrere dal 1° gennaio 2024 prevede l'introduzione di nuove categorie di attività ovvero l'introduzione o la modifica della soglia termica o della soglia di capacità produttiva giornaliera o del processo produttivo, in relazione al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2066/2018 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 *“concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione”* come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) 2122/2023 della Commissione europea del 12 ottobre 2023, d'ora in poi *“regolamento (UE) 2066/2018”*, ed in particolare l'articolo 4 e l'articolo 11;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 *“che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*, ed in particolare gli articoli 4, 5 e 14;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”*, d'ora in poi *“decreto legislativo n. 47/2020”*e, in particolare, l'art. 4, che attribuisce a questo Comitato il ruolo di autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

VISTO l'articolo 47, comma 3, del citato decreto legislativo n. 47/2020 che prevede che il

Comitato istituito ai sensi dell'abrogato decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4, del decreto legislativo medesimo;

VISTO il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito "Comitato");

VISTO il decreto n. 179 del 29 luglio 2016 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTI gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 24, 25, 26 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

VISTO l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 47/2020, che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al d. lgs. n. 47/2020;

VISTI i modelli elettronici per il piano di monitoraggio delle emissioni annue e per il piano della metodologia di monitoraggio, resi disponibili mediante il portale ETS;

CONSIDERATO che gli impianti che, alla data del 1° gennaio 2024, ovvero successivamente a tale data, esercitano l'attività di "*combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW*", di cui all'Allegato I della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959, sono oggetto di separata e specifica disciplina di cui alla deliberazione di questo Comitato n. 51 del 2024 e che pertanto la presente deliberazione non deve intendersi a loro indirizzata;

CONSIDERATE pertanto le nuove disposizioni della direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2023/959, che in particolare a decorrere dal 1° gennaio 2024 hanno determinato la modifica dell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE;

CONSIDERATO che i regolamenti dell'Unione europea sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri;

CONSIDERATO, altresì, che le modifiche al regolamento (UE) 2066/2018 introdotte dal regolamento (UE) 2122/2023, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;

PRESO ATTO che la summenzionata Direttiva (UE) 2023/959 non è stata ancora recepita nell'ordinamento italiano;

CONSIDERATO che i tempi del recepimento sembrerebbero non compatibili con l'esigenza di tutela delle istanze e delle prerogative degli operatori interessati dalla modifica dell'Allegato I di cui alla Direttiva 2003/87/CE;

RITENUTO opportuno, pertanto, garantire ai gestori degli impianti le cui attività sono oggetto delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/959 all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, di adempiere agli obblighi che derivano dai pertinenti regolamenti unionali, di assicurare la possibilità di presentare domanda di assegnazione gratuita, nonché di assicurare la possibilità di essere inclusi nell'elenco di impianti di cui all'articolo 11 della direttiva

2003/87/CE;

Il Consiglio Direttivo, nella procedura scritta del 7 marzo 2024

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano alle attività dell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/959, esercitate dagli impianti fissi, ad eccezione delle attività di combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW.

Articolo 2

Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Entro il 7 aprile 2024, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 che per effetto delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/959 presentano domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o aggiornare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, in linea con le disposizioni di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/959 e al Regolamento (UE) 2066/2018, vi provvedono attraverso la pratica dedicata sul Portale ETS.

Articolo 3

Uscita dal campo di applicazione

1. Entro il 7 aprile 2024, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 che per effetto delle modifiche introdotte all'allegato I della direttiva (UE) 2023/959 escono dal campo di applicazione del sistema EU ETS comunicano la cessazione dell'attività al Comitato attraverso il Portale ETS.

Articolo 4

Pubblicazione

1. La presente delibera è pubblicata nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e nel sito web del Portale ETS.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha valore di comunicazione ai gestori interessati dalla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni

